



Tribunale di Barcellona P.G.

TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
PRESIDENZA

n.33..... protocollo

a tutti i magistrati, al personale, al personale addetto alla vigilanza, ai tirocinanti in servizio presso il Tribunale, gli Uffici del Giudice di Pace, l'Ufficio NEP

Al Sig. Procuratore della Repubblica – Sede

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G.

al responsabile dell'Agenzia Vigilanza Tirrena a r.l..

p.c.

A S.E. il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Messina

Al Sig. Presidente della Corte d'Appello

Al Consiglio Superiore della Magistratura – Settima Commissione (settima-emergenzacovid@cosmag.it)

Al Ministero della Giustizia – Sig. capo del DOG

Al Sig. Questore di Messina

Al Sig. Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri – Messina

Al Sig. Comandante della Compagnia Carabinieri di Barcellona P.G.

Al Sig. Medico Competente

Al Sig. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Oggetto: attuazione della disciplina in materia di certificazione verde di cui al d.l. 127/2021 e del d.l. 1/2022

REGOLAMENTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 D.L. 127/2021 E ART. 9 SEXIES C. 5 D.L. 52/2021

Barcellona P.G., 09/01/2022

Facendo seguito alla nota del 7/10/2021, evidenzio che, mediante d.l. 1/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7/1/2022 ed immediatamente esecutivo, è stata ulteriormente modificata, tra l'altro, la disciplina di accesso agli Uffici Giudiziari;

che, in particolare, ed in via di prima semplificazione, devono ritenersi operative le seguenti disposizioni:

a) a decorrere dall'entrata in vigore del d.l. 1/22 (per praticità a decorrere dal giorno successivo alla diffusione della presente comunicazione, cioè **a decorrere dal 11/01/2022) anche per gli avvocati e procuratori, nonché per gli ausiliari**, quali consulenti tecnici e periti (oltre che per magistrati professionali ed onorari, personale amministrativo, soggetti che, a qualsiasi titolo svolgono la loro attività nell'ufficio giudiziario, quali dipendenti di imprese di pulizia, di imprese di sorveglianza, di addetti alla manutenzione) l'accesso agli uffici giudiziari è consentito esclusivamente previa esibizione di certificazione verde (anche non rafforzata, cioè conseguente a test antigenico rapido) salvi i casi di esenzione (certificata dalla struttura medica competente);

b) **l'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19** non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento, sicchè i relativi procedimenti non potranno essere rinviati; in tal senso è evidente che il rinvio non potrà essere disposto surrettiziamente;

c) a decorrere dal 1/2/2022 **tutta l'utenza, indistintamente**, per accedere agli Uffici Giudiziari è tenuta, inderogabilmente, ad esibire la certificazione verde anche non rafforzata (conseguente a test antigenico rapido).

d) a decorrere dal 15/02/2022 il personale amministrativo, i magistrati professionali ed onorari, i tirocinanti, il personale a qualunque titolo in servizio presso gli Uffici Giudiziari, gli Avvocati e gli ausiliari, che abbiano **compiuto il 50° anno di età**, per accedere all'ufficio giudiziario sono tenuti, inderogabilmente ed a pena di sanzioni, salvi i casi di esenzione (certificata dalla struttura medica competente), ad esibire certificazione verde **di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (c.d. certificazione verde rafforzata)**;

Quanto a quest'ultimo punto **resta da chiarire se la disposizione si applica anche ai testimoni ed alle parti del processo**, dal momento che l'art. 9-*sexies* d.l. 52/2021 esclude l'applicazione a tali categorie del medesimo art. 9-*sezies*, ma non dell'art. 9-*quinquies*.

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 9 *sexies* comma 5 d.l. 52/2021, il soggetto responsabile della sicurezza degli Uffici Giudiziari anche ai fini della vigilanza e del controllo in materia di accesso ai locali previa esibizione di certificazione verde, è il Procuratore Generale;

Preso atto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Preso atto della nota del Sig. Procuratore Generale del 5/10/2021;

Preso atto delle disposizioni operative adottate dal Sig. Procuratore Generale con provvedimento del 6/10/2021 n. 4972;

In attesa delle ulteriori disposizioni operative conseguenti all'entrata in vigore del d.l. 1/22

Rilevato che, secondo le indicazioni del Sig. Procuratore Generale le disposizioni di cui all'art. 9 *sexies* cit. devono essere intese nel senso che la competenza del Procuratore Generale è limitata al personale di magistratura, professionale ed onoraria, restando attribuite ai capi degli uffici le competenze circa la vigilanza sul personale amministrativo e su tutti gli altri soggetti stabilmente inseriti nell'organizzazione dell'ufficio;

Che, inoltre, il Sig. Procuratore Generale ha ritenuto di delegare i capi degli uffici in ordine all'attività di vigilanza sulla magistratura, da esercitarsi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni operative summenzionate e con facoltà di sub delega limitatamente alle unità operative esterne alla sede principale;

Che, pertanto, vanno regolamentate le procedure di accesso e di controllo agli Uffici Giudiziari di questo Circondario, salvo le ulteriori disposizioni e chiarimenti che dovessero intervenire nel prosieguo;

Che le disposizioni vanno adottate da subito, anche in assenza della circolare e delle direttive Ministeriali, salve le successive modifiche, onde consentire agli uffici ed al personale di adottare tempestivamente i modelli organizzativi, e le stesse devono ritenersi **pienamente operative a decorrere dal 11/01/2022**;

Che, nella specie, a decorrere dal 15 ottobre 2021, la c.d. "certificazione verde", allo stato fino al 31 marzo 2021, è obbligatoria – salvo che per i soggetti esenti – per tutto il personale (magistrati professionali e onorari del Tribunale, degli Uffici del Giudice di Pace, della Procura; personale di cancelleria e amministrativo del Tribunale, degli Uffici del Giudice di Pace, della Procura, dell'Ufficio NEP; personale addetto alla vigilanza; tirocinanti; avvocati, procuratori, periti, consulenti) per l'accesso agli uffici giudiziari facenti capo a questo Tribunale (Tribunale, Sezione Distaccata di Lipari, Uffici del Giudice di Pace di Barcellona P.G. e Lipari, Ufficio NEP di Barcellona P.G.);

Che le violazioni in materia di impiego della certificazione verde sono soggette a sanzioni amministrative, oltre che alla sospensione dello stipendio;

Che, in particolare, ai sensi dell'art. **9 quinquies d.l. 52/2021** come modificato dal d.l. 1/2022

1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale

di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo..., ai fini dell'accesso nei luoghi in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

1-bis. Fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nell'ambito del territorio nazionale:

...

b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

1-ter. ... La disposizione di cui al comma 1-bis, lettera b), si applica dal 1° febbraio 2022, o dalla data di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla medesima lettera, se diversa. Le verifiche che l'accesso ai servizi, alle attività e agli uffici di cui al comma 1-bis avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili ai sensi del comma 4

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 e 1-bis non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione,

prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo...

6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

7. L'accesso del personale nei luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti.

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

...

che, inoltre, ai sensi dell'art. **9 sexies d.l. 52/2021** come modificato dal d.l. 1/22

1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato, i componenti delle

commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. L'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui al comma 1 è considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

3. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare.

*4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6, e, in quanto compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3, si applicano anche al magistrato onorario e ai giudici popolari, **nonché ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia.***

5. I responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, individuato per la magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la corte di appello, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, anche avvalendosi di delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità di cui al comma 5, dell'articolo 9 -quinquies . Con circolare del Ministero della giustizia, per i profili di competenza, possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies.

7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 9 e 12 dell'articolo 9-quinquies.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai testimoni e alle parti del processo.

8-bis. L'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.

Che, ai sensi dell'art. **4-quater d.l. 44/2021** come introdotto dal d.l. 1/22

1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione

europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022, di cui al comma 1.

Che ai sensi dell'art. 4-quinquies d.l. 44/2021 come introdotto dal d.l. 1/22

1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021.

2. I datori di lavoro pubblici di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021, i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria di cui all'articolo 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 sono effettuate con le modalità indicate dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.

3. Il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro è effettuata dai soggetti di cui al comma 2, nonché dai rispettivi datori di lavoro.

4. I lavoratori di cui ai commi 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o che risultino privi della stessa al momento

dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati...

5. È vietato l'accesso dei lavoratori di cui al comma 1 ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui al predetto comma 1.

6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

7. Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui all'articolo 4-quater, comma 2, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9-sexies, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Che, pertanto, devono essere regolate le modalità di impiego della “certificazione verde” e di verifica;

Che, ai fini della vigilanza, ed a tutela dell'Ordine Pubblico, come da separata nota, **deve richiedersi il costante supporto del personale dell'Arma dei Carabinieri;**

Tanto premesso, e salvi i successivi atti di indirizzo ad opera del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura, **si dispone** per il Tribunale di Barcellona P.G. e gli Uffici Giudiziari ad esso riconducibili (Tribunale, Uffici del Giudice di Pace di Barcellona P.G. e Lipari,

Ufficio NEP di Barcellona P.G., Sezione Distaccata di Lipari) **l'adozione del seguente modello organizzativo:**

A) Individuazione dei soggetti responsabili per l'accertamento e le verifiche con riferimento al personale amministrativo

Per il personale ed i soggetti di cui al punto C) diversi dai Magistrati Professionali e Onorari:

a1) Relativamente ai locali del Tribunale di Barcellona P.G. l'incarico di responsabilità per il controllo e le verifiche è delegato al Direttore Amministrativo dott.ssa Domenica Rita Alfano, responsabile dell'Area Servizi Civili e Segreteria della Presidenza.

a2) Relativamente ai locali dell'Ufficio del Giudice di Pace di Barcellona P.G. l'incarico di responsabilità per il controllo e le verifiche è delegato al funzionario dott.ssa Carmela La Malfa, responsabile dei servizi di cancelleria.

a3) Relativamente ai locali della Sezione Distaccata di Lipari e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lipari l'incarico di responsabilità per il controllo e le verifiche è delegato al Direttore Amministrativo dott.ssa Domenica Rita Alfano, che lo eserciterà per il tramite dell'assistente giudiziario sig.ra Rita Villanti.

a4) Relativamente ai locali dell'Ufficio NEP di Barcellona P.G. l'incarico di responsabilità per il controllo e le verifiche è delegato al dirigente del predetto Ufficio dott.ssa Giuseppina Bucca.

a5) I responsabili di cui sopra si avvarranno della collaborazione del personale amministrativo in servizio presso i rispettivi uffici, nonché, per quanto riguarda il Tribunale e l'ufficio del Giudice di Pace di Barcellona P.G., del personale addetto alla vigilanza dell'Agenzia Vigilanza Tirrena a r.l..

B) Individuazione dei soggetti responsabili per l'accertamento e le verifiche con riferimento al personale di magistratura

Per il personale di magistratura professionale ed onoraria cui al punto C):

b1) Relativamente ai locali del Tribunale di Barcellona P.G. l'incarico di responsabilità per il controllo e le verifiche è esercitati direttamente dal presidente del tribunale che si avvale della collaborazione del Direttore Amministrativo dott.ssa Domenica Rita Alfano, responsabile dell'Area Segreteria della Presidenza e dell'Area Servizi Penali, nonché della collaborazione del personale amministrativo in servizio presso il Tribunale e del personale addetto alla vigilanza dell'Agenzia Vigilanza Tirrena a r.l..

b2) Relativamente ai locali dell'Ufficio del Giudice di Pace di Barcellona P.G. l'incarico di responsabilità per il controllo e le verifiche è sub-delegato al funzionario dott.ssa Carmela La Malfa, responsabile dei servizi di cancelleria.

b3) Relativamente ai locali della Sezione Distaccata di Lipari e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lipari l'incarico di responsabilità per il controllo e le verifiche è sub-delegato al Direttore Amministrativo dott.ssa Domenica Rita Alfano, che lo eserciterà per il tramite dell'assistente giudiziario sig.ra Rita Villanti.

C) Soggetti sottoposti all'obbligo di certificazione verde

c1) Sono assoggettati all'obbligo di certificazione verde (anche non rafforzata) – salve le ipotesi di esenzione debitamente certificate (per tale intendendosi certificazione di esenzione rilasciata da un medico vaccinatore del servizio vaccinale; contenere la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti sars-coV-2, certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del d.l. 23 luglio 2021 n. 105”) – tutti i soggetti che accedono agli uffici di cui al punto A): magistrati professionali ed onorari, anche in servizio presso la Procura o altro Ufficio Giudiziario; personale di cancelleria e amministrativo, anche in servizio presso la Procura o altri Uffici Giudiziari; tirocinanti, anche in servizio presso la Procura; personale addetto ai servizi di Ordine Pubblico; personale addetto alla vigilanza, alle dipendenze dell'Agenzia Vigilanza Tirrena a r.l.; personale comunque in servizio presso i locali degli Uffici Giudiziari (addetti ai servizi di manutenzione, addetti ai servizi di pulizia, ecc.), avvocati, procuratori, consulenti tecnici d'ufficio o di parte, periti.

c2) **A decorrere dal 1 febbraio 2022** sono assoggettati all'obbligo di certificazione verde (anche non rafforzata) oltre ai soggetti di cui ai punti c1) e c2), anche tutti, indistintamente, coloro che chiedano di accedere ai locali degli Uffici Giudiziari, per qualsiasi finalità. Allo stato, e salve le diverse ulteriori indicazioni, devono intendersi assoggettati a certificazione verde anche i testimoni e le parti del processo (attore o convenuto nel processo civile; imputato, parte civile, persona offesa, nel processo penale).

c3) **A decorrere dal 15 febbraio 2022** sono assoggettati all'obbligo di certificazione verde rafforzata (attestante l'avvenuta vaccinazione o l'avvenuta guarigione da Covid-19) – salve le ipotesi di esenzione debitamente certificate –, tutti i soggetti di cui al punto c1) che abbiano compiuto il 50° anno di età.

c4) I soggetti di cui ai punti a) e b) esercitano i controlli e le verifiche nei confronti di tutti i soggetti indicati ai punti c1), c2) e c3), ivi compresi i magistrati professionali ed onorari, i quali, a richiesta, sono obbligati a esibire la certificazione verde.

D) Modalità di esercizio del controllo nei confronti del personale amministrativo mediante piattaforma NoiPa

d1) I soggetti responsabili per l'accertamento procederanno, sistematicamente, al controllo della sussistenza dei requisiti di accesso (possessione di certificazione verde o di certificazione verde rafforzata) mediante l'apposita interfaccia dell'applicativo NoiPA per la verifica delle presenze; nel caso in cui venisse registrata la presenza all'interno dell'ufficio di personale non in possesso di valida certificazione verde, verranno attivate le necessarie procedure per l'allontanamento del dipendente e l'applicazione delle sanzioni; analogamente si procederà, a partire dal 15/01/2022 nel caso si rilevino unità di personale non in regola con l'obbligo vaccinale.

E) Modalità di esercizio del controllo all'ingresso nei confronti del personale dipendente

e1) Nei confronti del personale amministrativo in servizio presso ciascuno degli uffici giudiziari del circondario, sottoposto a controllo secondo le modalità di cui al punto C), il controllo all'ingresso da parte del personale di vigilanza è eseguito a campione.

F) Modalità di esercizio del controllo nei confronti dei soggetti diversi da quelli di cui al punto E)

f1) I soggetti di cui al punto C) diversi da quelli di cui al punto E) potranno accedere agli uffici giudiziari facenti capo al Tribunale di Barcellona (Tribunale, Sezione Distaccata, Uffici del Giudice di Pace, Uffici NEP), unicamente previa esibizione di certificazione verde valida avente le caratteristiche descritte al punto C).

f2) La verifica del possesso della certificazione verde e della sua validità è eseguita dal personale responsabile per i controlli di cui al punto A) e B), possibilmente al momento dell'accesso nei locali. Presso il Tribunale di Barcellona il controllo è eseguito, al momento dell'ingresso, dal personale di vigilanza addetto ai controlli all'accesso, sotto la vigilanza dei responsabili di cui al punto A) e B).

f3) Ai fini di cui sopra il personale addetto alla vigilanza è già munito dell'apposita applicazione "Verifica C19" installata sugli smartphone ministeriali in dotazione.

f4) Ai fini di cui sopra il personale addetto alla vigilanza, verificato che il soggetto che chiede di accedere non rientri tra le categorie esenti, chiederà l'esibizione di certificazione verde, verificandone, mediante l'apposito applicativo istituzionale, la sua validità; chiederà, altresì, ove ritenuto

opportuno, l'esibizione di un documento di identità. Ove la certificazione non venga esibita, l'accesso ai locali non sarà consentito e del mancato accesso si darà comunicazione alla segreteria competente per l'adozione dei provvedimenti di cui al punto G), nonché al personale dell'Arma dei Carabinieri o della Polizia di Stato addetto al servizio di Ordine Pubblico. Analogamente si procederà nel caso in cui i dati della certificazione verde esibita non risultino conformi a quelli del documento di identità.

f5) In caso il soggetto che chiede di accedere rifiuti di esibire la certificazione verde e insista per accedere ai locali, oltre la comunicazione di cui al punto f4) si procederà a richiedere l'intervento della Forza Pubblica per la compiuta identificazione e applicazione delle sanzioni amministrative.

f6) Il personale addetto alla vigilanza alle dipendenze dell'Agenzia Vigilanza Tirrena a r.l. è tenuto a presentare entro le ore 9,00 delle giornate in cui presta servizio, presso la segreteria, valida certificazione verde o certificazione medica di esenzione.

f7) Non si procederà a verifica della certificazione verde nei casi in cui sia noto al personale addetto alla vigilanza, in conseguenza di precedenti controlli, che il soggetto che chiede di accedere è munito di certificazione verde rafforzata (conseguente a vaccinazione o guarigione) valida.

f8) Conformemente alle disposizioni già impartite (da ultimo con le note del 31/12/2021), non sarà in nessun caso consentito l'accesso agli Uffici Giudiziari a soggetti che non siano muniti di idoneo dispositivo di protezione individuale (minimo mascherina chirurgica in buone condizioni) regolarmente indossata (aderente al viso e con copertura di bocca e naso)

f9) Il personale responsabile di cui ai punti A) e B) procederà, anche per il tramite di personale addetto alla segreteria o del personale di vigilanza, a verifiche saltuarie ed a campione nei confronti dei soggetti (ricadenti nelle categorie di cui al punto C, compresi i magistrati) presenti nei locali degli Uffici Giudiziari facenti capo al Tribunale. Nei confronti dei soggetti che risultino sprovvisti di certificazione verde valida, saranno adottate le misure di cui al punto G).

G) Applicazione delle sanzioni

g1) Il personale responsabile di cui ai punti A) e B), accertata o acquisita la notizia della presenza di soggetto ricadente nelle categorie di cui al punto C) privo di certificazione verde (salvi i soggetti esenti), curerà l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge:

- in caso di soggetto presente all'interno dei locali, chiederà l'intervento della Forza Pubblica e inoltrerà comunicazione alla Prefettura per l'applicazione delle sanzioni amministrative; ove il soggetto rivesta la qualifica di magistrato, la segnalazione sarà inoltrata anche al Consiglio Superiore della Magistratura; nel caso di personale dipendente dell'Amministrazione verranno altresì adottate le specifiche procedure per la sospensione dal servizio e dalla retribuzione;

▪ in caso di soggetto che non sia stato ammesso all'interno dei locali, ove trattasi di dipendente dell'Amministrazione, si annoterà l'assenza ingiustificata ai fini dei provvedimenti consequenziali in ordine al rapporto di lavoro ed alla retribuzione; ove trattasi di Magistrato, si inoltrerà la comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura ed al Capo dell'Ufficio per le determinazioni di competenza in ordine a rapporto di lavoro, retribuzione e compensi; in ogni caso, ove ne ricorrano le condizioni, si richiederà l'intervento della Forza Pubblica per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

H) disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento operativo, si rinvia alle disposizioni di cui al d.l. 127/2021, al d.l. 44/2021, al d.l. 52/2021 ed al d.l. 1/22, ed alle disposizioni adottate dal Sig. Procuratore Generale.

Il presente provvedimento sostituisce, a decorrere dal 11/01/2022 quello datato 7/10/2021 n. 2305.

il presidente
(Giovanni De Marco)
